

XXXIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Proposta di Modifica delle norme regolamentari e statutarie dell' O.C.F.

MOZIONE N. 1

Compito della Commissione verifica poteri è quello di verificare la regolarità e legittimità dei partecipanti al Congresso, sarebbe opportuno che la stessa fosse messa in condizione di operare il prima possibile e non in prossimità del congresso stesso.

Si propone quindi di disporre la trasmissione del verbale delle operazioni elettorali, con i nominativi dei delegati e dei supplenti, anche alla Commissione Verifica Poteri e quindi si propone di inserire al comma 3 dell'Art. 3 del Regolamento/Statuto dopo le parole .. Comitato Organizzatore ed alla Commissione Verifica Poteri.

Il nuovo testo del regolamento sarebbe integrato con le parti evidenziate in giallo.

ART. 3 (Convocazione del Congresso e svolgimento dei lavori)

1. Il Congresso è convocato e presieduto dal Presidente del CNF almeno ogni tre anni, ai sensi dell'art. 39, comma 1 della legge professionale forense, ed è composto dai Delegati di cui all'art. 4.
2. La convocazione del Congresso è comunicata ai COA a mezzo posta elettronica certificata di cui sono titolari, almeno centottanta giorni prima dell'apertura dei lavori congressuali ed è trasmessa anche ai legali rappresentanti delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche.
3. La convocazione del Congresso indica il luogo e le date di svolgimento, i temi all'ordine del giorno dei lavori congressuali così come deliberati dal comitato organizzatore, le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali con la precisazione dei termini di convocazione, da parte di ciascun presidente dei COA, delle operazioni elettorali nonché quelli di celebrazione delle stesse e di successiva trasmissione al Comitato organizzatore ed **alla Commissione Verifica Poteri** della copia del verbale delle operazioni elettorali nel quale sono indicate **tutte** le generalità dei Delegati eletti e dei supplenti con l'indicazione dei rispettivi recapiti di posta elettronica certificata.
4. I lavori congressuali si svolgono in una sessione di durata di almeno tre giorni e si concludono con deliberati sui temi all'ordine del giorno.

MOZIONE N. 2

Il Comma 5 dell'Art. 3 prevede la possibilità che possa essere integrato l'ODG, a determinate condizioni, sino a 10 gg. prima dell'inizio del Congresso.

La possibilità di modifica dell'ODG in prossimità del Congresso, e dopo che sia scaduto il termine di presentazione delle mozioni, non consente da parte dei Delegati di approfondire l'argomento né tantomeno di avanzare proposte deliberative.

Sarebbe opportuno che il detto termine venisse anticipato ad un periodo anteriore al termine di presentazione delle mozioni previsto dal regolamento stesso.

Peraltra se si è in presenza di una problematica urgente da affrontare nulla vieta che si possa espletare una sessione congressuale di un giorno a Roma.

Si propone pertanto di anticipare il termine di modifica dell'ODG e di prevedere la comunicazione di tale modifica ai diretti interessati.

Il nuovo testo del regolamento sarebbe integrato con le parti evidenziate in giallo.

“ 5. L'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione del Congresso di cui al comma 3 è integrato con i temi ulteriormente proposti da OCF ovvero da almeno il 25% dei Delegati congressuali ovvero da almeno il 25% dei Presidenti dei COA, non oltre ~~10~~ **60** giorni prima della data di inizio dei lavori congressuali.

Dell'integrazione dell'ODG viene data tempestiva comunicazione ai delegati eletti, a mezzo posta elettronica certificata di cui sono titolari, ed è trasmessa anche ai COA, ai legali rappresentanti delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche

6. La sessione congressuale è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza assoluta dei Delegati, computata con riferimento al numero risultante dall'elenco nominativo redatto dalla Commissione verifica poteri ai sensi dell'art. 4, comma 13.

7. Nel corso del triennio di cui al comma 1 possono essere indette successive sessioni dei lavori congressuali, da tenersi in Roma, tendenzialmente e possibilmente in unica giornata, su temi ulteriori rispetto a quelli sui quali il Congresso ha già discusso e/o deliberato ovvero per esigenze sopravvenute.

8. Le sessioni congressuali ulteriori di cui al comma precedente sono indette dal CNF su sua iniziativa o su richiesta di OCF ovvero di almeno il 25% dei Delegati ovvero di almeno il 25% dei Presidenti dei COA, con indicazione dei temi da porre all'ordine del giorno.

Il CNF, non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta, convoca l'ulteriore sessione congressuale comunicandola, a mezzo posta elettronica certificata, ai Delegati di cui all'art. 4 commi 1 e 2.

9. Il CNF costituisce, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della legge professionale forense, una 5 commissione di lavoro che, su richiesta, indicazione e previa approvazione del Comitato organizzatore e nel rispetto del criterio di contenimento dei costi, provvede ad ogni esigenza organizzativa per lo svolgimento dei lavori congressuali, con particolare riguardo alla logistica del Congresso, alla gestione dei servizi congressuali, all'accoglienza di Delegati, congressisti, accompagnatori ed ospiti, all'attivazione del sito internet del Congresso nonché alla scelta della società erogatrice dei servizi congressuali ed alla determinazione delle quote di partecipazione di Delegati, congressisti ed accompagnatori.

10. Presso il CNF è altresì costituito il Comitato organizzatore presieduto dal Presidente del CNF e composto, inoltre, dal Coordinatore di OCF, dal Presidente della Cassa, dai Presidenti in carica dei COA Distrettuali, dal Presidente del COA sede del successivo Congresso, dai legali rappresentanti delle Unioni, delle Associazioni forensi e di quelle specialistiche e dal coordinatore della Commissione Pari Opportunità del CNF.

MOZIONE N. 3

Il Comma 11 dell'Art. 3 prevede quelli che sono i compiti del Comitato Organizzatore del Congresso, ma non specifica i tempi entro i quali tale attività debba essere espletata.

Sarebbe opportuno determinare un periodo limite entro il quale tale attività del Comitato Organizzatore debba essere espletata.

Si propone pertanto di fissare un termine entro il quale il Comitato Organizzatore adempia ai primi incombeni ad essa demandati (Determinazione ODG, nomina componenti dell'Ufficio di Presidenza e dei componenti della Commissione Verifica Poteri).

Il nuovo testo del regolamento sarebbe integrato con le parti evidenziate in giallo.

“ **11.** Il Comitato organizzatore stabilisce l'ordine del giorno ed il programma dei lavori congressuali indicandone i temi.

Entro 30 gg. dal suo insediamento costituisce, designandone i componenti, l'Ufficio di presidenza del Congresso nonché la commissione verifica dei poteri.

12. L'Ufficio di presidenza del Congresso:

- a)** siede presso il CNF fino alla data di apertura del Congresso e nella sede congressuale durante lo svolgimento dei lavori;
- b)** è presieduto dal Presidente del CNF o da un suo Delegato;
- c)** è coordinato dal coordinatore di OCF o da un suo Delegato;
- d)** è composto da ulteriori cinque membri designati dal comitato organizzatore;
- e)** è validamente costituito con la presenza di almeno quattro membri e delibera a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente;
- f)** sovrintende allo svolgimento dei lavori congressuali, assicurando il rispetto del programma dei lavori, la coerenza del dibattito e la pertinenza delle proposte di deliberati congressuali con riguardo ai temi all'ordine del giorno;
- g)** integra l'ordine del giorno in caso di straordinaria urgenza sopravvenuta;
- h)** svolge ogni altro compito ad esso assegnato dalle presenti disposizioni.

Per le comunicazioni con e dell'Ufficio di presidenza è attivata a cura del Comitato organizzatore una casella di posta elettronica certificata.

13. La commissione verifica dei poteri:

- a) siede presso il CNF fino alla data di apertura del Congresso e nella sede congressuale durante lo svolgimento dei lavori;
- b) è composta da sette membri designati dal comitato organizzatore;
- c) nomina al suo interno il presidente ed il segretario;
- d) è validamente costituita con la presenza di almeno quattro membri e delibera a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente;
- e) svolge la verifica dei dati relativi agli iscritti ed al numero dei Delegati di ciascun Ordine;
- f) decide sui reclami di cui all'art. 4, comma 12;
- g) trasmette all'Ufficio di presidenza l'elenco nominativo dei Delegati aventi diritto al voto.

Per le comunicazioni con e della Commissione verifica poteri è attivata a cura del Comitato organizzatore una casella di posta elettronica certificata.

MOZIONE N. 4

I primi 4 commi dell'Art. 4 riguardano i delegati e le modalità di elezione degli stessi al Congresso. In particolare è previsto che per l'elezione dei delegati vada seguito l'iter elettorale previsto dall'Art. 27 comma 3 della Legge elettorale che prevede l'indizione dell'assemblea da parte del Presidente del COA almeno 30 gg. prima del suo espletamento e il termine di 14 gg. antecedenti all'assemblea per la presentazione delle candidature.

Poiché con la successiva mozione riguardante il comma 5, si propone che l'elezione dei delegati avvenga con un anticipo di 30 gg. rispetto al termine attuale (60 gg. prima del Congresso) appare opportuno dimezzare i tempi previsti per legge per la convocazione dell'assemblea elettorale.

Si propone pertanto di dimezzare i tempi previsti per legge per la convocazione dell'assemblea elettorale introducendo il comma 4 bis.

Il nuovo testo del regolamento sarebbe integrato con le parti evidenziate in giallo .

ART. 4 (Delegati al Congresso)

1. L'assise congressuale è composta da Delegati, eletti con le modalità di cui al presente articolo.
2. Sono Delegati di diritto i Presidenti dei COA in carica al momento dello svolgimento delle sessioni congressuali.
3. Partecipano al Congresso i legali rappresentanti in carica al momento dello svolgimento delle sessioni congressuali, rispettivamente delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche.
4. Le elezioni dei Delegati si svolgono presso ciascun Ordine - nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nell'avviso di convocazione del Congresso di cui all'art. 3, comma 2, e di quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 27, comma 3, della legge professionale - con la celebrazione di assemblea circondariale degli iscritti, finalizzata alla discussione dei temi congressuali.

4 bis. I termini per la convocazione dell'assemblea elettorale e quelli relativi alla presentazione delle candidature sono ridotti alla metà rispetto a quanto previsto nel D.M. n. 156/16, regolamento di attuazione dell'art. 27 comma 3 della L. n. 247/12.

MOZIONE N. 5

Il comma n. 5 dell'Art. 4 prevede che le assemblee elettorali debbano svolgersi prima dei 60 gg. dello inizio del Congresso.

Al fine di contenere i tempi e di consentire:

- a) ai delegati congressuali un maggior periodo per poter approfondire le tematiche congressuali e per poter presentare proposte di deliberati;

b) Al 25% dei Presidenti dei COA ed al 25% dei Delegati di proporre integrazioni dell'ODG del Congresso ex Art. 3 comma 5 del regolamento sarebbe opportuno anticipare tale termine di 30 gg.

Si propone pertanto di individuare in 90 gg. prima dell'inizio del Congresso il termine per l'elezione dei delegati e di precisare l'effettiva norma di riferimento per lo svolgimento del procedimento elettorale.

Il nuovo testo del regolamento sarebbe integrato con le parti evidenziate in giallo.

5. Successivamente allo svolgimento dell'assemblea di cui al comma precedente, e comunque almeno sessanta **novanta** giorni prima della data di apertura dei lavori congressuali, si svolgono le operazioni elettorali che, fermo quanto previsto dalle presenti disposizioni statutarie e regolamentari, sono disciplinate dalle disposizioni legislative e/o regolamentari relative alle elezioni per il rinnovo dei COA vigenti alla data di svolgimento dell'assemblea limitatamente a composizione dei seggi elettorali, modalità di presentazione delle candidature e di svolgimento delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti e sostituzione dei Delegati per in casi di cui all'art. ~~28, comma 6, della legge professionale~~ **16 della L. n. 113/17.**

6. In caso di parità di voti risulta eletto colui che appartiene al genere meno rappresentato fra gli eletti e in caso siano entrambi dello stesso genere colui che ha maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

7. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

8. Sono eleggibili gli iscritti aventi diritto di voto, che si siano candidati e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

9. Ogni elettore manifesta il proprio voto esprimendo le preferenze per singoli candidati in numero non superiore a tre quarti di quello dei Delegati da eleggere, con arrotondamento all'unità per approssimazione in difetto o in eccesso.

10. In ossequio all'art. 51 della Costituzione ed al fine di assicurare l'equilibrio fra i generi, ove ciò sia possibile in relazione al genere dei candidati ed al numero dei Delegati da eleggere, il voto deve essere espresso, a pena di nullità, in favore di uno dei due generi per almeno un terzo, con arrotondamento all'unità per approssimazione in difetto o in eccesso.

11. È consentito l'utilizzo di sistemi informatici di voto e di scrutinio nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'allegato A).

12. I reclami relativi allo svolgimento ed all'esito delle operazioni elettorali devono essere depositati, anche a mezzo pec, a pena di inammissibilità alla segreteria del COA di appartenenza del reclamante entro due giorni dalla proclamazione degli eletti; la segreteria del COA li trasmette, senza indugio, **via PEC**, alla Commissione verifica poteri di cui all'art. 3 comma 13.

13. Ai sensi dell'art. 29, comma 3, della legge professionale le spese per la partecipazione dei Delegati al Congresso, per quanto concerne la quota di iscrizione, il viaggio di andata e ritorno ed il soggiorno alberghiero, salvo più favorevole determinazione del COA, sono a carico del bilancio dell'Ordine di appartenenza con le modalità dallo stesso stabilite.

14. I Delegati rimangono in carica sino all'apertura dei lavori del successivo Congresso.

15. Il numero dei Delegati da eleggere per ciascun Ordine circondariale è determinato in misura di un Delegato fino a cinquecento iscritti e da un successivo Delegato ogni ulteriori cinquecento iscritti ovvero frazione pari o superiore al numero degli iscritti dell'Ordine meno numeroso.

16. Ai fini di cui al comma precedente il numero degli iscritti viene determinato con riferimento al 31 dicembre antecedente alla data di convocazione del Congresso.

MOZIONE N. 6

I primi 9 commi dell'Art. 5 riguardano la scansione temporale per la presentazione delle proposte di deliberato all'Ufficio di Presidenza, la pubblicazione sul sito internet, la trasmissione delle stesse alla Commissione Verifica Poteri, la nuova trasmissione all'Ufficio Presidenza e la nuova pubblicazione sul sito internet.

La scansione temporale attualmente prevista è talmente ampia che vi è rischio che il termine per la pubblicazione delle proposte deliberative da porsi in votazione venga a scadere dopo che sia terminato il congresso stesso

Appare pertanto opportuno procedere alla rimodulazione di tale scansione temporale riducendo i tempi a disposizione dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione Verifica poteri e le modalità di trasmissione della documentazione.

Si propone pertanto di ridurre la scansione temporale attualmente prevista con previsione di minori tra un'attività e l'altra prevedendo che le comunicazioni avvengano esclusivamente in via telematica.

Il nuovo testo del regolamento sarebbe integrato con le parti evidenziate in giallo.

“ ART. 5 (Deliberati del Congresso)

1. Il Congresso adotta i propri deliberati con specifiche votazioni all'esito del dibattito sui singoli temi all'ordine del giorno.
2. I deliberati congressuali sono adottati sulla scorta di proposte articolate, specifiche, e chiaramente pertinenti, per contenuto e dispositivo, ai temi congressuali.
3. A pena di inammissibilità, ogni proposta di deliberato congressuale è sottoscritta digitalmente dal presentatore e da questi trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio di presidenza non oltre **le ore 24:00 del** # trentesimo giorno antecedente la data di apertura dei lavori della sessione congressuale.
4. L'Ufficio di presidenza, entro i **tre due** giorni successivi, cura la pubblicazione sul sito internet del Congresso di ogni proposta di deliberato pervenuta numerandola e/o denominandola al fine di consentirne la conoscenza e la successiva adesione da parte dei Delegati.
5. Ogni Delegato può aderire alla proposta di deliberato con espressa dichiarazione sottoscritta digitalmente e trasmessa, **non oltre le ore 24:00 del** #quindicesimo giorno antecedente la data di apertura dei lavori della sessione congressuale, a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio di presidenza, ~~ovvero con altro mezzo telematico da quest'ultimo ritenuto idoneo.~~
6. **il giorno successivo** ~~Entro tre giorni successivi~~ alla scadenza del termine di cui al comma 5, l'Ufficio di presidenza trasmette alla Commissione verifica poteri le proposte di deliberato e le dichiarazioni di adesione pervenute.
7. La Commissione verifica poteri entro i **tre sette** giorni successivi verifica che le dichiarazioni di adesione provengano da Delegati congressuali e rimette il verbale della seduta all'Ufficio di presidenza che, entro i **tre sette** giorni successivi si pronunzia sull'ammissibilità delle proposte di deliberato pervenute.
8. Sono dichiarate ammesse le proposte di deliberato che abbiano ricevuto la dichiarazione di adesione di almeno trenta Delegati appartenenti ad almeno cinque Ordini diversi.
9. L'Ufficio di presidenza, **entro i due giorni successivi** ~~i tre giorni successivi~~ alla delibera di ammissione di cui al comma precedente, cura la pubblicazione sul sito internet del Congresso delle proposte di deliberato dichiarate ammesse.
10. Nell'ipotesi di sessioni successive, di cui all'art. 3, comma 7, le proposte di deliberato, a pena di inammissibilità, sono presentate in forma cartacea entro le tre ore successive dall'inizio dei lavori con la sottoscrizione di almeno cinquanta Delegati appartenenti ad almeno dieci Ordini diversi.
11. L'Ufficio di presidenza può procedere all'accorpamento di più proposte di deliberato che riguardino lo stesso tema previo il consenso dei presentatori di ciascuna delle proposte di deliberato in questione e di almeno metà più uno dei Delegati che vi hanno aderito; in difetto l'accorpamento sarà consentito solo previa approvazione da parte di almeno la metà più uno dei Delegati partecipanti al voto.

12. I deliberati congressuali, sottoposti all'assise congressuale, sono approvati a maggioranza dei presenti all'esito di votazioni le cui modalità sono stabilite dall'Ufficio di presidenza il quale ne cura, senza indugio, la pubblicazione sul sito del Congresso e la trasmissione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, ai Presidenti delle Commissioni Giustizia parlamentari, al Ministro della Giustizia ed agli organi di informazione. Nell'ipotesi di sessioni successive, di cui all'art. 3, comma 7, detti adempimenti sono curati dall'Organismo Congressuale Forense di cui al successivo art. 6.

MOZIONE N. 7

Il comma 3 dell'Art. 6 individua nel 31 Dicembre dell'anno antecedente al Congresso la data alla quale fare riferimento per l'individuazione del numero degli iscritti in ciascun ordine e quindi per la determinazione del numero dei delegati.

Poiché normalmente il congresso si celebra alla fine dell'anno, onde evitare che possano insorgere ingiustificate discriminazioni, sarebbe opportuno modificare la data per l'individuazione del numero degli iscritti in ciascun ordine e quindi per la determinazione del numero dei delegati onde renderla più vicina possibile alla realtà.

Si propone pertanto di fissare la data per l'individuazione del numero degli iscritti in ciascun ordine e quindi per la determinazione del numero dei delegati al giorno antecedente alla indizione del Congresso.

Il nuovo testo del regolamento sarebbe integrato con le parti evidenziate in giallo.

“ ART. 6 (Organismo Congressuale Forense)

1. Ai sensi dell'art. 39, comma 3, della legge professionale, il Congresso, all'esito dei lavori della sessione di cui all'art. 3, comma 1, elegge l'Organismo Congressuale Forense, con acronimo O.C.F.

2. Quale rappresentante del Congresso, OCF ha il compito di dare attuazione ai deliberati congressuali ed a tal fine:

- a)** cura l'elaborazione di progetti e proposte e la loro promozione, diffusione ed esecuzione;
- b)** adotta ogni iniziativa opportuna, anche in sede giurisdizionale;
- c)** opera di concerto con la Cassa, negli ambiti di sua competenza, e con il CNF, nel rispetto delle prerogative delle funzioni di rappresentanza istituzionale a livello nazionale di cui all'art. 35 della legge professionale;
- d)** consulta, ove ritenuto, le Associazioni forensi e le Associazioni specialistiche;
- e)** proclama l'astensione dalle udienze nel rispetto delle disposizioni del codice di autoregolamentazione.

3. OCF è composto da rappresentanti eletti, in seggi elettorali formati su base distrettuale, in ragione di uno fino a cinquemila iscritti agli albi ed elenchi speciali degli Ordini del Distretto e da un ulteriore rappresentante ogni successivi cinquemila iscritti o frazione pari o superiore a duemilacinquecento.

Il numero degli iscritti viene determinato con riferimento al **giorno 31 dicembre** antecedente la data di convocazione del Congresso.

In considerazione delle attuali specificità morfologiche e carenze infrastrutturali dei mezzi di trasporto della Regione Sardegna, il Distretto di Cagliari esprime due rappresentanti.

4. I componenti di OCF non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

MOZIONE N. 8

Il comma 5 dell'Art. 6 prevede che la candidatura quale componente dell'OCF vada presentata a mani del Presidente del COA, mentre il Comma successivo prevede le modalità del procedimento elettivo e la gestione della relativa assemblea elettorale.

Il comma 7 prevede invece le modalità di espressione del voto dell'elettorato attivo.

Al fine di uniformare le modalità di candidatura e quelle di votazione a quanto previsto dalla legge professionale relativamente alla tutela di genere, e di non onerare eccessivamente il Presidente del COA Distrettuale, sarebbe opportuno prevedere che la stessa abbia i requisiti previsti per la candidatura

all'Ordine, che vi sia il rispetto e che l'Assemblea elettorale venga presieduta dal Presidente dell'Unione Distrettuale se esistente.

Si propone pertanto di prevedere

- a) per la forma della candidatura all'OCF, le medesime formalità della candidatura all'ordine;
- b) per le modalità di votazione dell'elettorato attivo la votazione con di tutela del genere previste dalla Legge professionale attuale;
- c) che l'Assemblea elettorale, con i relativi incumbenti sia di competenza del Presidente dell'Unione Distrettuale.

Il nuovo testo del regolamento sarebbe integrato con le parti evidenziate in giallo e l'introduzione di un comma 6 bis.

MOZIONE N. 9

Il comma 5 dell'Art. 6 prevede che la candidatura quale componente dell'OCF vada presentata a mani del Presidente del COA, mentre il Comma successivo prevede le modalità del procedimento elettivo e la gestione della relativa assemblea elettorale.

Il comma 7 prevede invece le modalità di espressione del voto dell'elettorato attivo.

Al fine di uniformare le modalità di candidatura e quelle di votazione a quanto previsto dalla legge professionale relativamente alla tutela di genere, e di non onerare eccessivamente il Presidente del COA Distrettuale, sarebbe opportuno prevedere che la stessa abbia i requisiti previsti per la candidatura

“ 5. L'elettorato attivo spetta ai Delegati congressuali degli Ordini del Distretto, mentre quello passivo spetta ad ogni avvocato iscritto in uno degli albi ed elenchi speciali degli stessi che si siano candidati e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

La candidatura, **con le modalità di cui all'Art. 8 della L. n. 113/17**, deve essere presentata **al Presidente dell'Unione Distrettuale o, in sua assenza** al Presidente del COA distrettuale almeno ventiquattro ore prima dell'inizio delle operazioni elettorali di cui al comma successivo.

6. Il seggio elettorale è convocato, secondo le modalità disposte dall'Ufficio di Presidenza **dal Presidente dell'Unione Distrettuale o, in sua assenza** dal Presidente del COA distrettuale, che lo presiede e che è coadiuvato, con funzioni di segretario verbalizzante, dal Delegato con minore anzianità di iscrizione all'albo. In caso di impedimento **del Presidente dell'Unione Distrettuale e del** Presidente del COA distrettuale, le sue funzioni sono svolte dal Delegato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

6 bis. In attuazione dell'Art. 51 della Costituzione, alle elezioni dei componenti dell'OCF, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 113/17.

7. Ogni Delegato può esprimere preferenze fino a due terzi del numero degli eligendi, **nel rispetto della tutela del genere meno rappresentato**, con frazione di voto ridotta all'unità inferiore.

8. I verbali dello svolgimento e dell'esito delle operazioni elettorali vengono immediatamente trasmessi, unitamente alle schede di votazione, all'Ufficio di presidenza il cui coordinatore provvede alla immediata proclamazione degli eletti ed alla loro convocazione non oltre trenta giorni ai fini dell'insediamento di OCF e degli adempimenti previsti dalle presenti disposizioni.

9. Nella seduta di insediamento, presieduta dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo, i componenti di OCF provvedono, al loro interno, all'elezione dell'ufficio di coordinamento composto dal Coordinatore, al quale spetta la legale rappresentanza, dal Segretario, dal Tesoriere e da ulteriori due membri.

10. Le votazioni per l'elezione dei componenti dell'Ufficio di coordinamento si svolgono, separatamente, dapprima per il Coordinatore, poi per il Segretario, quindi per il Tesoriere ed infine per ciascuno degli ulteriori due membri. Sono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

MOZIONE N. 10

Il comma 11 individua le incompatibilità esclusivamente in capo al Coordinatore dell'OCF.

Appare opportuno estendere le cause di incompatibilità anche a tutti gli altri componenti dell'Ufficio di Coordinamento

Si propone pertanto di estendere le cause di incompatibilità a tutti i componenti dell'ufficio di coordinamento dell'OCF e di prevedere le modalità di sostituzione dei componenti dell'OCF in analogia a quanto avviene per i membri dei COA.

Il nuovo testo del regolamento sarebbe integrato con le parti evidenziate in giallo .

“ **11.** La carica di Coordinatore, **di Segretario, di Tesoriere e di componente dell'Ufficio di Coordinamento di OCF**, è incompatibile con quella di **componente** ~~Presidente~~ di COA, ~~di componente~~ di CNF, **di** Cassa e **di** CDD nonché di legale rappresentante in carica delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche.

L'eventuale incompatibilità va rimossa, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'elezione.

11 bis. **In caso di sostituzione di componenti dell'OCF, si applica il dettato di cui all'Art. 16 della L. n. 113/17.**

12. OCF determina le regole interne per il proprio funzionamento.

13. Eventuali reclami relativi all'elezione dei componenti di OCF nonché all'elezione dei componenti dell'Ufficio di coordinamento sono presentati all'Ufficio di presidenza, entro tre giorni da ciascuna delle elezioni a pena di inammissibilità, e sono decisi entro i dieci giorni successivi.

14. OCF può essere sfiduciato, con conseguente decadenza di tutti i suoi componenti, dal Congresso in sessione appositamente convocata secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 7.

La mozione di sfiducia sarà validamente approvata con la maggioranza dei voti degli aventi diritto al voto; in tal caso si procede immediatamente all'elezione dei nuovi componenti di OCF con le modalità previste dai precedenti commi del presente articolo.

15. Ciascuno dei componenti dell'Ufficio di coordinamento di OCF può essere sfiduciato, con conseguente decadenza dalla carica, con votazione svolta all'esito di apposita seduta. La mozione di sfiducia é approvata con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in tal caso si procede immediatamente alla elezione del nuovo componente in sostituzione di quello sfiduciato con le modalità previste dai precedenti commi del presente articolo.

MOZIONE N. 11

L'art. 7 dello statuto regola l'onere delle spese per il funzionamento dell'OCF, in particolare è previsto che la quota di spettanza di OCF venga predeterminata dal CNF il quale la richiede, in uno al contributo adesso spettante per legge, ai singoli COA i quali provvedono alla riscossione e poi alla trasmissione al CNF.

IL CNF una volta incassate le somme le trasferisce ad OCF.

La natura di ente pubblico del CNF però preclude la possibilità che tale modalità di riscossione possa essere applicata, considerato che le somme così incassate entrano a far parte, a pieno diritto, nel Bilancio del Consiglio Nazionale il quale non può quindi disporre a favore dell'OCF.

L'esperienza maturata successivamente al Congresso di Rimini, onde superare i limiti imposti dalla legge, ha portato ad individuare una procedura di determinazione della quota da parte dell'OCF, e di riscossione della stessa da parte degli Ordini con trasmissione al CNF il quale provvede a girarla ad OCF.

Poiché, comunque ed in ogni caso, l'onere di pagamento della quota per il corretto funzionamento di OCF ricade su ogni singolo iscritto, si propone di seguire il seguente iter procedimentale per la determinazione e riscossione della quota per OCF:

- a) determinazione contributo da parte di OCF;
- b) comunicazione di detta quota ad Ordini e CNF;
- c) incasso quota da parte dei COA;
- d) trasmissione della somma dai COA al CNF;
- e) rimessione della stessa da CNF ad OCF nei 30 gg. successivi all'incasso.

Il nuovo testo dell'Art. 7 del regolamento vedrebbe espunte le parti in Rosso e sarebbe integrato con le parti evidenziate in giallo.

“ART. 7 (Costi del Congresso e dell’Organismo Congressuale Forense)

1. I costi per l’organizzazione e la celebrazione del Congresso **e delle eventuali ulteriori sessioni di lavori congressuali**, al netto dei ricavi, e quelli per il funzionamento di OCF sono ~~sostenuti dal Consiglio Nazionale Forense che li apposta nel proprio bilancio, tenendo contabilità e rendicontazione separate, e li eroga ad OCF entro i trenta giorni successivi all’approvazione dei bilanci di cui al successivo comma 4.~~

a carico dai COA territoriali.

~~2. Il CNF tiene conto dei costi di cui al comma 1 ai fini della determinazione della misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi di cui all’art. 35, comma 2, della legge professionale, che gli Ordini provvedono a contabilizzare e riscuotere ai sensi dell’art. 29, comma 5 della legge professionale.~~

3. Ai componenti di OCF è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

4. OCF, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispose il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell’anno precedente e quello preventivo per l’anno in corso, entrambi corredati da relazione illustrativa e li trasmette al CNF il quale, entro il 28 febbraio successivo, rilascia il proprio parere motivato contenente eventuali richieste di chiarimento e/o rettifica.

Entro i quindici giorni successivi, OCF trasmette i bilanci consuntivo e preventivo, con le relative relazioni ed il parere rilasciato dal CNF, ai Presidenti dei COA e li convoca in apposita assemblea, da svolgersi entro i trenta giorni successivi, per l’approvazione dei bilanci.

5. La mancata approvazione del bilancio consuntivo ovvero del bilancio preventivo comporta la convocazione da parte del Presidente del CNF di una sessione congressuale ulteriore di cui al precedente art. 3, comma 7.

6. La misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi di cui all’art. 35, comma 2, della legge professionale, è determinato da OCF ed è riportato nel proprio bilancio preventivo da approvarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.

7. L’entità del contributo dovuto dal singolo iscritto viene comunicato da OCF al CNF ed agli Ordini Territoriali.

8. Gli Ordini provvedono:

8.1. a contabilizzare nel proprio bilancio ed a riscuotere, ex art. 29, comma 5 della legge professionale, il contributo annuale dovuto dall’iscritto, sia per la quota di competenza del CNF e sia quella determinata dall’OCF.

8.2. a versare al CNF entro il 30 giugno di ogni anno sia la quota di competenza del CNF e relativa all’anno antecedente sia la quota di spettanza dell’OCF e relativa al corrente anno.

9. Il Consiglio Nazionale Forense apposta nel proprio bilancio la quota di spettanza dell’OCF, tenendo contabilità e rendicontazione separate, e li eroga ad OCF entro i trenta giorni successivi all’incasso.

ART. 8 (Modifiche delle presenti norme regolamentari e statutarie)

1. Le presenti norme regolamentari e statutarie possono essere modificate dal Congresso all’esito di sessione congressuale appositamente convocata ai sensi delle disposizioni precedenti.

2. Le proposte di modifica sono presentate nel rispetto e con le modalità previste negli articoli precedenti per le proposte di deliberati congressuali.

3. La sessione relativa alla trattazione delle proposte di modifica è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Delegati aventi diritto al voto e le modifiche proposte si intendono approvate con la maggioranza di due terzi dei votanti.

ART. 9 (Norma transitoria per la prima elezione dell’Organismo Congressuale Forense)

1. La prima elezione di OCF si svolge, con le modalità di cui al precedente art. 6, non oltre trenta giorni dall’approvazione delle presenti norme regolamentari e statutarie.

2. Le operazioni elettorali relative a ciascun Distretto si svolgono nel luogo indicato dal presidente del seggio nell’avviso di convocazione che è trasmesso, con preavviso di almeno sette giorni, a mezzo posta

elettronica certificata ai presidenti di ciascuno dei COA del Distretto i quali provvedono a darne immediata comunicazione ai Delegati del proprio Ordine.

3. La prima elezione dell'Ufficio di coordinamento di OCF e delle relative cariche si svolge non oltre trenta giorni dallo svolgimento delle elezioni di cui al comma precedente.

4. I Delegati già eletti per il XXXIII Congresso Nazionale Forense restano in carica fino all'apertura del successivo Congresso con i compiti e le funzioni di cui all'art. 4 e seguenti delle presenti disposizioni.

ART. 10 (Disposizione finale)

Con l'approvazione delle presenti norme regolamentari e statutarie adottate in attuazione dell'art. 11 39, comma 3, legge professionale, sono abrogate tutte le previgenti norme statutarie e regolamentari relative al Congresso Nazionale Forense ed all'organismo di sua rappresentanza denominato Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana.

ALLEGATO A 1.

Il sistema informatico di voto e di scrutinio per le elezioni dei Delegati dovrà assicurare almeno le seguenti caratteristiche: a) deve prevedere un archivio digitale contenente la lista di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e la lista dei candidati; b) deve essere assicurata una particolare procedura per l'attivazione che preveda l'utilizzo di almeno due o più password diverse che devono essere combinate tra loro per l'abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate; almeno una password sarà rilasciata al Presidente del Consiglio dell'Ordine o suo Delegato ed un'altra al referente informatico designato, contestualmente all'inizio delle operazioni, dalla società informatica che gestisce il sistema di voto telematico; c) deve prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso delle password; d) deve prevedere che il riconoscimento e quindi l'abilitazione dell'elettore al voto avvenga, previa identificazione dello stesso, tramite apposite funzioni che consentono al sistema di verificare: l'identità del votante, utilizzando la funzione di ricerca tramite lettore di badge, con l'inserimento del codice fiscale o con l'inserimento di un codice casuale generato per ogni votante; controlli la registrazione dell'avente diritto al voto; verifichi che il votante non abbia già votato e registri l'avvenuta voto da parte dell'iscritto; e) deve prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una "scheda di voto" che dal votante sarà deposta, previa possibilità di verifica personale sulla conformità alla scelta effettuata, nella apposita urna e che rispetti la segretezza del voto e riporti esclusivamente la scelta effettuata dal votante; f) deve prevedere che "blocchi" al termine del voto di ogni iscritto la postazione in attesa dell'attivazione dell'elettore successivo; g) deve prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in momenti o giorni diversi consenta la procedura di "sospensione", disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema ed ai dati che contiene, e la "riattivazione" delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate nel momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione dovranno essere effettuate utilizzando le stesse password di cui alla lettera b); h) deve prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o consentire di accedere ai risultati fino al momento in cui non verrà effettuata la chiusura definitiva delle votazioni, ad eccezione della verifica del numero complessivo dei votanti fino a quel momento e del numero parziale dei votanti per ciascun diverso giorno di votazione; i) deve prevedere che al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo delle password di cui alla lettera b), consenta di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso al sistema e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema fornisca i risultati l) deve registrare su disco fisso non manomissibile tutte le operazioni di voto, salvaguardando la segretezza del voto. 2. Nel caso si proceda con votazioni con sistema informatico si accerta prima dell'inizio del voto accerta il funzionamento del sistema ed il rispetto delle caratteristiche di cui al comma che precede. 3. L'accesso alle postazioni elettorali, che dovranno garantire la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante, deve essere poi controllato che ogni votante deponga nell'urna la ricevuta del suo voto. 4. Nel caso si proceda con votazioni con sistema informatico le urne, nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori, verranno sigillate e conservate. L'apertura delle urne e l'esame delle relative ricevute avverranno solo in caso di reclamo avverso i risultati elettorali presentato secondo le modalità e per le motivazioni previste nel regolamento per l'elezione dei Delegati al Congresso.